

DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013
223/2013/R/EEL

DETERMINAZIONE A CONSUNTIVO DEGLI ONERI NUCLEARI PER L'ANNO 2012

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 maggio 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83 (di seguito: legge 83/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito: decreto legislativo 163/06);
- legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (di seguito: legge 133/08);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 2 dicembre 2004;
- la direttiva del Ministro delle Attività Produttive n. 5023 del 28 marzo 2006, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il trattamento e riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato proveniente da centrali nucleari dismesse;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 3 aprile 2006, di modifica del decreto 26 gennaio 2000;
- la direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico n. 93432 del 10 agosto 2009, recante indirizzi strategici e operativi alla società Sogin S.p.A. per il rientro in Italia dal Regno Unito dei residui prodotti dal riprocessamento del combustibile italiano – Sostituzione rifiuti a media e bassa attività con quantità, radiologicamente equivalente, di rifiuti ad alta attività vetrificati;
- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 31/10);

- il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla Società Gestione Impianti Elettronucleari S.p.A. (di seguito: Sogin) n. 267/2003 (di seguito: parere 267/2003);
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2006, n. 290/06 (di seguito: deliberazione 290/06);
- la deliberazione 30 luglio 2008, ARG/elt 103/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 103/08);
- l’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante “Criteri per il riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Criteri di efficienza economica 2008-2010);
- l’Allegato B alla deliberazione ARG/elt 103/08, recante “Disposizioni in materia di separazione contabile per la società Sogin S.p.A., ai fini della rendicontazione dei costi delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile nucleare e delle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 83” (di seguito: Disposizioni per la separazione contabile 2008-2010);
- la deliberazione dell’Autorità 11 maggio 2009, ARG/elt 57/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 57/09);
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2010, ARG/elt 109/;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 192/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 192/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 340/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 574/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 574/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 194/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 novembre 2011, n. 43/11, recante: “Riconoscimento degli oneri conseguenti alle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, di cui alla legge n. 83/03 per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione n. 43/11);
- la nota dell’Autorità al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro delle Attività Produttive, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e, per conoscenza, alla Sogin, in data 29 luglio 2005, prot. n. AO/R05/3238 (di seguito: nota 29 luglio 2005);
- la nota dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 4 aprile 2008, prot. n. 0009901 (di seguito: 4 aprile 2008);
- la nota trasmessa dall’Autorità a Sogin in data 24 ottobre 2008, prot. n. 32275 (di seguito: nota 24 ottobre 2008);

- le note trasmesse dalla Sogin all’Autorità in data 8 giugno 2009, prot. n. 18716 (prot. Autorità 32856 del 10 giugno 2009) (di seguito: nota 8 giugno 2009) e in data 24 luglio 2009, prot. n. 24162 (prot. Autorità 44410 del 31 luglio 2009) (di seguito: nota 24 luglio 2009);
- le note trasmesse dall’Autorità alla Sogin in data 30 gennaio 2009, prot. n. 4681 (di seguito: nota 30 gennaio 2009) e in data 16 settembre 2009, prot. n. 52825 (di seguito: nota 16 settembre 2009);
- le note trasmesse da Sogin all’Autorità prot. n. 11344 del 15 marzo 2013 (prot. Autorità 11294 del 21 marzo 2013) (di seguito: nota 15 marzo 2013), 19 aprile 2013 (prot. Autorità 14785 del 19 aprile 2013) (di seguito: nota 19 aprile 2013), 30 aprile 2013 (prot. Autorità 16228 e 16230 del 2 maggio 2013) (di seguito: note 30 aprile 2013), 3 maggio 2013 (prot. Autorità 16440 del 3 maggio 2013) (di seguito: nota 3 maggio 2013), 7 maggio 2013 (prot. Autorità 16880 del 7 maggio 2013) (di seguito: nota 7 maggio 2013), 15 maggio 2013 (prot. Autorità 18088 e 18169 del 16 maggio 2013)(di seguito: note 15 maggio 2013) e 16 maggio 2013 (prot., Autorità 18088 e 18169 del 16 maggio 2013)(di seguito: nota 16 maggio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000, include tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti (di seguito: oneri nucleari);
- l’inclusione degli oneri nucleari tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico è anche prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03;
- nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 239/04, con nota 29 luglio 2005 l’Autorità ha trasmesso un parere sulla corretta delimitazione dell’onere generale afferente il sistema elettrico di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03 (di seguito: perimetro degli oneri nucleari), peraltro richiamato con la nota Autorità 4 aprile 2008;
- l’articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000, prevede inoltre che l’Autorità comunichi al Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico) ed al Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministro dell’Economia e delle Finanze) le proprie determinazioni in merito agli oneri nucleari, che divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diverse indicazioni dei Ministri medesimi.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 340/2012/R/eel, l’Autorità ha determinato a preventivo gli oneri nucleari per l’anno 2012, relativamente ai costi esterni delle attività commisurate e ai costi ad utilità pluriennale, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 13.1, lettera b), dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, definiti con deliberazione ARG/elt 103/08;
- con la deliberazione 574/2012/R/eel, l’Autorità ha definito le disposizioni e i criteri ai fini del riconoscimento degli oneri nucleari per il periodo di regolazione 2013-2016;

- con la medesima deliberazione 574/2012/R/eel, l’Autorità ha stabilito:
 - le tempistiche sia di trasmissione all’Autorità delle informazioni da parte della Sogin, sia delle conseguenti determinazioni da parte dell’Autorità
 - di applicare, per il riconoscimento a consuntivo degli oneri nucleari nel 2012, i criteri del primo periodo di regolazione, con modalità coerenti con quanto disposto per il consuntivo degli oneri nucleari 2011 dalla deliberazione 192/2012/R/eel;
- con la sopracitata deliberazione 192/2012/R/eel, l’Autorità ha determinato a consuntivo gli oneri nucleari per l’anno 2011, secondo quanto proposto con il documento per la consultazione n. 43/11, e in particolare applicando i criteri di efficienza economica 2008- 2010 con alcuni adattamenti:
 - relativamente all’esigenza di assumere personale per la copertura delle posizioni obbligatorie previste dai regolamenti di esercizio delle centrali e degli impianti;
 - applicando un obiettivo di recupero di produttività nullo;
 - non applicando il meccanismo di riconoscimento del corrispettivo per l’accelerazione delle attività basato sul raggiungimento di specifiche *milestone*.

CONSIDERATO CHE:

- con nota 15 marzo 2013, la Sogin ha trasmesso all’Autorità, ai sensi di quanto previsto al comma 3.1, della deliberazione 574/2012/R/eel, i prospetti di analisi degli scostamenti tra preventivo e consuntivo specifici per le attività commisurate all’avanzamento e per i costi ad utilità pluriennale nell’anno 2012 (di seguito: consuntivo Sogin 2012), secondo gli schemi della reportistica, inviati alla Sogin dall’Autorità, con nota 24 ottobre 2008, ai sensi del comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 103/08;
- con le note 19 aprile, 30 aprile, 3 maggio, 7 maggio, 15 e 16 maggio 2013, la Sogin, anche a seguito di richieste effettuate dagli uffici dell’Autorità, ha fornito ulteriori integrazioni dei dati e delle informazioni relative al consuntivo 2012;
- il consuntivo Sogin 2012 presenta:
 - a) costi esterni delle attività commisurate all’avanzamento per un totale pari a 110,24 milioni di euro, di cui 69,08 milioni di euro per attività di *decommissioning* e 41,16 milioni per la chiusura del ciclo del combustibile;
 - b) costi ad utilità pluriennale per un totale pari a 3,34 milioni di euro, di cui una parte pari a 2,85 milioni di euro relativa ai servizi comuni;
 - c) ricavi derivanti dalla vendita di materiali per un totale pari a 0,18 milioni di euro;
- con nota 7 maggio 2013, la Sogin ha specificato che i costi sostenuti nel 2012 per lo svolgimento delle attività di cui al decreto legislativo 31/10, non sono compresi nel consuntivo 2012 dei costi rientranti nel perimetro degli oneri nucleari (di seguito: commessa nucleare).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 3.1, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che i costi esterni sostenuti in relazione alle attività commisurate all'avanzamento siano riconosciuti nell'anno di addebito al programma nucleare a seguito di analisi di preventivo e consuntivo condotte dall'Autorità su base annuale;
- il comma 3.4, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che, ai fini del riconoscimento annuale dei costi a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento, la Sogin attesti che gli stessi sono frutto di procedure di acquisto conformi alle disposizioni del decreto legislativo 163/06;
- il comma 3.5, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede, inoltre, che, nel caso in cui le procedure di acquisto siano avvenute mediante trattativa privata, procedura ristretta o negoziata, ai fini del riconoscimento dei relativi costi, Sogin attesti, secondo le modalità previste nella reportistica di cui all'articolo 12 dei medesimi criteri, che dette modalità di acquisto sono state seguite nei casi previsti dal decreto legislativo 163/06, ne fornisce le motivazioni e adeguata documentazione volta a dimostrare la congruità economica della spesa sostenuta;
- il punto 7, della deliberazione ARG/elt 57/09 ha richiesto che la Sogin, per i casi di contratti affidati senza previa indizione di gara, adotti entro il 31 luglio 2009, portandone a conoscenza l'Autorità, una procedura formalizzata e strutturata di analisi di congruità delle offerte basata su un'accurata analisi del mercato e dei potenziali fornitori a livello comunitario e su un sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi fondato su criteri oggettivi, ai sensi di quanto previsto dal parere n. 267/2003;
- con nota 24 luglio 2009, la Sogin, in risposta a quanto previsto al punto 7, della deliberazione ARG/elt 57/09, ha trasmesso il documento "Valutazione e analisi di congruità delle offerte", che prevede l'elaborazione di una serie di documenti tecnici ed economici per avviare l'*iter* di approvvigionamento e per identificare le modalità di scelta del contraente;
- il comma 3.1, secondo periodo, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che i costi esterni di *project management* possano rientrare nei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento esclusivamente se sostenuti sulla base di specifici contratti, il cui oggetto sia chiaramente e univocamente attribuibile alle attività commisurate all'avanzamento;
- la deliberazione 340/2012/R/eel ha previsto, tra l'altro, che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi esterni delle attività commisurate all'avanzamento per l'anno 2012:
 - i costi per laboratori di dosimetria interna e di radioattività ambientale e per attività di caratterizzazione presso gli impianti di Trisaia, Casaccia e Saluggia siano riconoscibili solo se supportati da un'analisi costi/benefici dettagliata di tutte le attività di caratterizzazione, rifiuti, componenti e sistemi di impianto e delle analisi per monitoraggio ambientale, che evidenzia la programmazione delle attività nel medio/lungo termine e i vantaggi della strategia adottata rispetto alle possibili soluzioni alternative;
 - i costi per predisposizioni dei servizi di cantiere presso le centrali di Caorso, Latina e Garigliano e presso l'impianto di Trisaia siano riconoscibili solo:

- i. a fronte di una analisi che evidenzi le motivazioni dell'inclusione di costi quali rifacimenti, sostituzioni, nuove realizzazioni di edifici e impianti e altre attività analoghe che non sembrano afferenti in modo esclusivo alle predisposizioni di cantiere;
 - ii. se supportati da una dettagliata analisi costi/benefici di tutte le attività di predisposizioni dei servizi di cantiere, che evidenzi i vantaggi della strategia adottata rispetto alle possibili soluzioni alternative anche in relazione alla programmazione delle attività nel medio/lungo termine;
- i costi per trattamento linea condizionamento rifiuti radioattivi da disattivazione della centrale di Caorso siano riconoscibili solo:
 - i. a fronte di una analisi che evidenzi le motivazioni dell'inclusione di costi quali manutenzioni e modifiche o adeguamenti sistemi di sollevamento e trasporto o per la riorganizzazione dell'archivio tecnico che non sembrano afferenti in modo esclusivo alla linea condizionamento rifiuti radioattivi;
 - ii. se supportati da una dettagliata analisi costi/benefici di tutte le attività di *grouting*, supercompattazione e sabbiature, che evidenzi i vantaggi della strategia adottata rispetto alle possibili soluzioni alternative anche in relazione alla programmazione delle attività nel medio/lungo termine;
- i costi per trattamento dei rifiuti radioattivi della centrale di Garigliano siano riconoscibili solo a valle di una esaustiva giustificazione del prospettato aumento del costo a vita intera di tale attività;
- con le note 15 marzo, 19 aprile, 30 aprile, 3 maggio, 7 maggio, 15 maggio e 16 maggio 2013, la Sogin ha fornito le analisi costi/benefici e gli approfondimenti di cui ai precedenti alinea, come richiesti dalla deliberazione 340/2012/R/eel;
- la sopracitata deliberazione 340/2012/R/eel ha previsto, tra l'altro che i costi di *Project Management*, compresi nei costi esterni delle attività commisurate, siano riconoscibili a consuntivo solo se supportati da specifici contratti, il cui oggetto sia motivatamente, chiaramente e univocamente attribuibile alle attività commisurate all'avanzamento;
- i costi esterni di *decommissioning*, desumibili dal consuntivo Sogin 2012, sono comprensivi di 0,59 milioni di euro di costi esterni di *project management*;
- i costi di *project management* di cui al precedente alinea risultano riconducibili ad attività commisurate all'avanzamento.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.4, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che i costi ad utilità pluriennale siano riconosciuti, previa analisi annuale preventivo/consuntivo, mediante le quote di ammortamento corrispondenti e prevedendo un'equa remunerazione del capitale investito;
- il comma 4.1, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che i costi ad utilità pluriennale siano ammessi tra i costi riconosciuti sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo, applicando i criteri previsti per i costi esterni relativi alle attività commisurate all'avanzamento, per quanto applicabili;

- la deliberazione 340/2012/R/eel ha previsto, tra l'altro, che, ai fini del riconoscimento a consuntivo dei costi ad utilità pluriennale per l'anno 2012:
 - i costi da sostenere in caso di cambio sede siano riconoscibili solo:
 - i. nel caso di effettivo cambio di sede della Sogin, e comunque in alternativa a costi di attività analoghe nella attuale sede in via Torino, Roma;
 - ii. se supportati da una analisi quantitativa costi benefici che evidenzia le eventuali prescrizioni normative, e che dimostri che il cambio sede comporta una riduzione degli oneri nucleari a carico del sistema elettrico rispetto a soluzioni alternative;
 - i costi per informatica siano riconoscibili solo se supportati da una analisi che dimostri che i suddetti investimenti siano non rinviabili e necessari per l'accelerazione delle attività di smantellamento ovvero per il mantenimento degli standard di sicurezza;
- con la nota 15 marzo 2013, la Sogin ha precisato che nel corso dell'anno 2013 non si è proceduto al cambio di sede;
- con la nota 7 maggio 2013, la Sogin ha precisato, altresì, che:
 - nel 2012 sono stati sostenuti costi per lo studio del *layout* della nuova sede e che detti costi, essendo inclusi nelle immobilizzazioni immateriali in costruzione, non sono inclusi nei costi ad utilità pluriennale del 2012;
 - nel 2012 sono stati altresì sostenuti dei costi per intermediazione immobiliare per la nuova sede, che tuttavia sono stati inclusi tra i costi non commisurati efficientabili;
- i costi ad utilità pluriennale nel 2012 includono, altresì, 2,57 milioni di euro per *Information Technology*;
- i costi di cui al precedente alinea fanno riferimento a investimenti per il mantenimento in sicurezza o per attività di supporto al *decommissioning*, nonché a interventi non rinviabili di aggiornamento di licenze.
- **CONSIDERATO CHE:**
 - in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, la quota parte dei costi ad utilità pluriennale dei servizi comuni attribuibili alla commessa nucleare è stata calcolata mediante l'applicazione del *driver* di allocazione alla commessa nucleare dei costi del servizio comune "Servizi informatici", di cui comma 3.1, lettera e), delle Disposizioni per la separazione contabile 2008-2010 (di seguito: *driver Information Technology*);
 - il *driver Information Technology* nel 2012 risulta pari al 97,65%;
 - il consuntivo Sogin 2012 include, altresì, le poste afferenti il capitale circolante netto e le poste rettificative ai fini del calcolo del capitale investito netto afferente al perimetro degli oneri nucleari, di cui al comma 4.5 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010;
 - in sede di determinazione degli oneri nucleari a consuntivo per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, le poste economiche relative ai servizi comuni sono state attribuite alla commessa nucleare mediante un *driver* pari al rapporto dei costi attribuiti alla commessa nucleare, ivi compresi i servizi comuni, sui costi totali (di seguito: *driver CIN*);
 - il *driver* di cui al precedente alinea nel 2012 risulta essere pari al 96,81%;

- il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'ISTAT e pubblicato in data 18 aprile 2013, per il periodo relativo al I trimestre 2012 – IV trimestre 2012 rispetto ai quattro trimestri precedenti, è stato accertato pari a 1,24%;
- il capitale investito di Sogin è comprensivo del Fondo Pensione Elettrici (di seguito: Fondo FPE), relativo al contributo straordinario per gli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici, per un valore residuo al 31 dicembre 2011 di 6,46 milioni, e che detto onere è ammortizzato in 20 anni con quote annuali costanti pari a 0,92 milioni di euro, di cui 0,90 milioni di euro di competenza della commessa nucleare;
- nel 2001 la Sogin ha opposto ricorso relativamente al pagamento dei suddetti oneri, suddiviso in tre rate ed è tuttora pendente il ricorso al TAR; tuttavia il TAR ha sospeso il pagamento della prima rata dei suddetti oneri, per un ammontare pari a 5,81 milioni di euro i pagamenti delle rimanenti rate sono stati effettuati all'INPS con riserva;
- il valore residuo del Fondo FPE al 31 dicembre 2011 al netto della rata sospesa dal TAR, comunque rilevata tra i debiti della società, risulta inferiore alle quote annuali costanti di ammortamento;
- il comma 4.7 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che, qualora l'importo del capitale investito netto riconosciuto calcolato ai sensi del comma 4.5 dei medesimi criteri nell'anno *n* risulti inferiore a zero, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre del medesimo anno *n*, sono incrementati di un ammontare pari al prodotto tra detto importo, espresso in valore assoluto, e un tasso pari alla media annua fatta registrare dall'*euribor* a un mese, maggiorato di 7 *basispoint*;
- la media annua registrata nel 2012 dall'*euribor* a un mese risulta pari allo 0,326%.

CONSIDERATO CHE:

- il consuntivo Sogin 2012 evidenzia che circa l'81%, in termini di importo totale, dei contratti di importo superiore a 211.000 euro, stipulati nel 2012 per le attività commisurate all'avanzamento e per i costi ad utilità pluriennale, è stato affidato dalla Sogin con indizione di un bando di gara o con procedure di confronto competitivo tra diversi soggetti; e che pertanto viene confermata l'inversione di tendenza già registrata negli anni 2010 e 2011, rispetto a quanto registrato negli anni 2008 e 2009, con una netta riduzione dei contratti assegnati senza indizione di un bando di gara;
- nel 2012 risultano assegnati con procedura negoziata senza confronto competitivo 23 contratti di importo superiore a 211.000 euro, per un importo totale pari 23,39 milioni di euro, di cui 8 sono stati assegnati alla controllata Nucleco, per un importo totale pari a 9,67 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 2.5, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che i costi efficientabili siano riconosciuti secondo criteri incentivanti definiti dall'Autorità;
- il tasso di variazione medio annuo dell'anno 2012, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT è pari allo 2,97%;

- il comma 5.1, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che, nel calcolo dei costi efficientabili riconosciuti per ciascun anno, si tenga conto, tramite il fattore Y_i , del verificarsi di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo, di cui all'articolo 11 dei medesimi criteri;
- il comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che sono considerati eventi imprevedibili ed eccezionali “le modifiche normative nelle prescrizioni tecniche o nei regolamenti di esercizio degli impianti o delle centrali che comportino una variazione significativa dei costi obbligatori”;
- il comma 11.2, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che la Sogin comunichi preventivamente all'Autorità le variazioni di costi previsti dal verificarsi degli eventi di cui al precedente alinea, precisando le modifiche normative intervenute e le motivazioni dell'aumento dei costi previsto;
- il consuntivo Sogin 2012 include i costi attribuiti dalla medesima Sogin ad eventi imprevedibili e eccezionali di cui all'articolo 11 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 ai fini del calcolo del parametro Y_i di cui al comma 5.1 dei medesimi criteri, e in particolare:
 - a) i costi insorti per effetto di quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 4, della legge 133/08 (di seguito: costi *ex* legge 133/08), per un totale di 0,50 milioni di euro, di cui una parte relativa a servizi comuni e ad attività terze;
 - b) i costi insorti a seguito della sostituzione dei comandati ENEA con personale Sogin (di seguito: costi di sostituzione), per un totale di 0,05 milioni di euro, pari alla riduzione dei costi dei comandati ENEA attribuiti alle attività commisurate nel 2012 rispetto al 2011;
 - c) i costi insorti nel 2012 per personale assunto negli anni 2010, 2011 e 2012 per coprire le posizioni richieste dai Regolamenti di esercizio delle centrali e degli impianti nei limiti previsti dalla deliberazione 192/2012/R/eel, per un totale di 0,82 milioni;
 - d) i costi per personale assunto per coprire le posizioni obbligatorie di *security* come da disposizioni del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito: DIS), per un totale di 0,34 milioni di euro e i costi per personale distaccato da Nucleco per coprire le posizioni obbligatorie di *security* (Casaccia) come da disposizioni DIS, per un totale 0,16 milioni;
- con nota 30 gennaio 2009, l'Autorità ha rilevato che le disposizioni di cui alla legge 133/08 possono rientrare nella fattispecie di eventi imprevedibili e eccezionali o di variazioni del quadro normativo e che, pertanto, l'aumento del costo del personale registrato da Sogin nel 2009 per effetto dell'entrata in vigore della suddetta legge, qualora adeguatamente documentato, sarà considerato ai fini del calcolo del parametro Y_i di cui al suddetto comma 5.1;
- pertanto, già in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per il 2009, i costi *ex* legge 133/08 che risultavano afferenti al perimetro degli oneri nucleari sono stati considerati per il calcolo del parametro Y_i ;
- nel 2011, la Sogin ha sostenuto costi *ex* legge 133/08 attribuibili alla commessa nucleare superiori rispetto a quelli sostenuti nel 2009; e che pertanto con la deliberazione 192/2012/R/com detto aumento è stato considerato ai fini del calcolo del parametro Y_i ;

- i costi *ex lege* 133/08, attribuibili alla commessa nucleare nel 2012 risultano inferiori a quelli sostenuti nel 2011; e che, pertanto, i suddetti costi sono già inclusi nel parametro nel parametro $CNCA_{11}$ e quindi già implicitamente riconosciuti anche per l'anno 2012;
- con nota 16 settembre 2009, l'Autorità ha altresì rilevato che la sostituzione dei comandati Enea con personale Sogin, come esposta nella nota 8 giugno 2009, può essere accettata nella misura in cui sono trasferite, come maggiori costi operativi riconosciuti, solo le effettive riduzioni dei costi commisurati all'avanzamento dei comandati Enea, e nei limiti preventivamente definiti sulla base dell'esodo programmato dei dipendenti Enea medesimi;
- in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari per gli anni 2009, 2010 e 2011 sono stati pertanto considerati per il calcolo del parametro Y_i i costi di sostituzione dei comandati Enea, nei limiti di cui alla nota del 16 settembre 2009;
- in sede di determinazione del consuntivo 2012, ai fini del calcolo del Y_i deve essere pertanto considerata la riduzione dei costi commisurati all'avanzamento dei comandati Enea nel 2012 rispetto al 2011;
- con la deliberazione 192/2012/R/eel, l'Autorità, ai fini del calcolo del parametro Y_i ha ritenuto che la variazione dei regolamenti di esercizio può essere considerata ai fini del calcolo del parametro Y_i ai sensi di quanto previsto dal comma 11.1, lettera d), dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, nei limiti tuttavia della variazione positiva del personale effettivo richiesto sui siti riconducibile all'approvazione degli stessi, tenendo conto del personale presente sui siti nel 2007 e allora non impiegato in posizioni obbligatorie, ma ricollocabile in posizioni previste dai nuovi regolamenti di esercizio;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha altresì stabilito che quanto sopra può essere applicato solo per modifiche normative intervenute; e che pertanto ai fini del calcolo del parametro Y_i non possono essere considerate le assunzioni presso gli impianti *ex Enea*, i cui nuovi regolamenti di esercizio non sono ancora stati approvati;
- nel 2012 Sogin ha assunto 42 persone per la copertura di posizioni obbligatorie sui siti; e che, di questi, alla luce dei criteri definiti con la deliberazione 192/2012/R/eel, sono ammissibili ai fini del calcolo del parametro Y_i l'assunzione di 2 unità di personale a Trino e 4 unità di personale a Bosco Marengo, per un costo sostenuto nel 2012 pari a 0,20 milioni di euro;
- ai fini del calcolo del parametro Y_i è ,altresì, da considerare la variazione dei costi nel 2012 rispetto al 2011 del personale assunto nel corso del medesimo anno 2011, in relazione al fatto che detto personale nel 2011 ha prestato servizio per un periodo inferiore all'anno solare, al netto dell'effetto dell'inflazione (già inclusa nel calcolo del parametro $CNCA_{12}$) e sempre nei limiti previsti dalla deliberazione 192/2012/R/eel; e che detto aumento risulta pari a 0,42 milioni di euro;
- con la deliberazione 192/2012/R/eel, l'Autorità ha, altresì, considerato, ai fini del calcolo del parametro Y_i , i costi per personale assunto nel 2011 per coprire le posizioni obbligatorie di security come da disposizioni DIS e i di una unità di personale distaccato da Nucleco per coprire le posizioni obbligatorie di security presso Casaccia, come dalle medesime disposizioni DIS (di seguito: personale DIS);
- nel corso del 2012 la Sogin ha assunto l'unità di personale distaccata da Nucleco di cui al precedente alinea al fine di coprire le posizioni obbligatorie di security presso Casaccia;

- ai fini del calcolo del medesimo parametro Y_i nell'anno 2012 devono essere, pertanto, considerate le variazioni rispetto al 2011 per il personale DIS, secondo i medesimi criteri sopra esposti relativamente ai costi per il personale obbligatorio nel 2012, per un totale di 0,13 milioni di euro.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 9.2, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede che il corrispettivo per le politiche di esodo del personale è calcolato come somma dell'incentivo sistematico riconosciuto nel periodo di regolazione (IE_{stbase}) e dell'incentivo straordinario che si rendesse necessario nell'anno n (IE_n), al netto della riduzione dei costi attesa nell'anno n derivante dagli incentivi straordinari riconosciuti negli anni precedenti a n ;
- nel corso del 2012 la Sogin non ha sostenuto costi per l'incentivo all'esodo;
- il punto 1, della deliberazione 290/06 ha previsto che tutte le sopravvenienze attive derivanti dalle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 239/04 devono essere destinate alla copertura dei soli costi riconosciuti dall'Autorità;
- il comma 14.2, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 prevede, in parziale deroga a quanto stabilito con la deliberazione 290/06, che tutti i ricavi derivanti dalle attività di smantellamento e di valorizzazione dei siti e delle infrastrutture esistenti di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 239/04, concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, nel caso dei ricavi derivanti dalle attività di smantellamento, quali la vendita di materiali e attrezzature, e del 90% nel caso di ricavi connessi alla vendita/valorizzazione di edifici e terreni;
- il consuntivo Sogin 2012 espone ricavi derivanti dalla vendita di materiali per un totale pari a 0,18 milioni di euro;
- i ricavi di cui al precedente alinea ricadono nella fattispecie di cui al comma 14.2 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 e pertanto concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%;
- la Sogin ha conseguito, nel 2012, oltre ai ricavi di vendita di materiali, sopravvenienze attive relative alle attività commisurate all'avanzamento pari a 0,70 milioni di euro.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31/10, prevede che la Sogin sia il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT) di cui all'articolo 25, del medesimo decreto legislativo, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;
- l'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10, prevede che la Sogin realizzi il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono

essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione;

- successivamente, l'articolo 24, comma 5, della legge 27/12, ha precisato che la componente tariffaria, di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31/10, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 83/03. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del DN-PT, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti;
- fin dal 2010 la Sogin ha sostenuto costi per le attività relative alla realizzazione del DN-PT;
- detti costi non hanno ancora trovato esplicita copertura, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, della legge 27/12, deve essere garantita dal gettito della componente A2, per la quota parte afferente al perimetro degli oneri nucleari, mentre per le altre attività le risorse finanziarie della medesima componente sono impiegate a titolo di acconto;
- non risultano ancora emanati da parte delle Autorità competenti i criteri necessari alla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del DN-PT di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 3/10;
- il comma 4.4 della deliberazione 574/2012/R/eel prevede che l'Autorità in sede di determinazione a consuntivo gli oneri nucleari per il 2012 definisce altresì i criteri di efficienza economica e le modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DN-PT;
- le informazioni e i dati trasmessi dalla Sogin con la nota 3 maggio 2013 in relazione alle attività del DN-PT, anche a seguito di richieste effettuate dagli uffici dell'Autorità per le vie brevi, necessitano di ulteriori approfondimenti al fine della definizione dei criteri di cui al precedente alinea;
- è stato rilevato un errore materiale nell'Allegato A alla deliberazione 194/R/2013/eel, di approvazione definitiva dei criteri di efficienza economica per gli anni 2013-2016, stabiliti con la deliberazione 574/2012/R/eel.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare a consuntivo gli oneri nucleari per l'anno 2012 secondo i criteri stabiliti al comma 3.2, della deliberazione 574/2012/R/eel;
- riconoscere a consuntivo i costi esterni delle attività di *decommissioning* e di chiusura del ciclo del combustibile, come esposti nel consuntivo Sogin 2012;
- ai fini del calcolo del parametro Y_1 di cui al comma 5.1 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, considerare:
 - a) i costi di sostituzione, nella misura della riduzione dei costi dei comandi ENEA attribuiti alle attività commisurate nel 2012 rispetto a quelle attribuite alle medesime attività nel 2011;

- b) i costi insorti nel 2012 per personale assunto nel medesimo anno per coprire le posizioni richieste dai Regolamenti di esercizio delle centrali e dell'impianto di Bosco Marengo, nei limiti previsti dalla deliberazione 192/2012/R/eel;
 - c) la variazione dei costi nel 2012 rispetto al 2011 del personale assunto nel corso del medesimo anno 2011, in relazione al fatto che detto personale nel medesimo anno 2011 ha prestato servizio per un periodo inferiore all'anno solare, al netto dell'effetto dell'inflazione, e sempre nei limiti previsti dalla deliberazione 192/2012/R/eel;
 - d) le variazioni nel 2012 rispetto al 2011 per il personale DIS, secondo i medesimi criteri esposti al precedente punto c);
- riconoscere, per il 2012, un incentivo all'esodo pari all'incentivo sistematico, al netto della riduzione dei costi attesa nell'anno 2012 derivante dagli incentivi straordinari riconosciuti negli anni precedenti al medesimo anno;
 - in coerenza con quanto stabilito in sede di determinazione degli oneri nucleari per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011:
 - ai fini del calcolo del capitale investito netto, non tener conto dell'importo del Fondo FPE relativo alla prima rata di pagamento sospesa dal TAR;
 - riconoscere l'intera quota di ammortamento del Fondo FPE di competenza della commessa nucleare;
 - prevedere che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla medesima commessa nucleare le relative quote di ammortamento del medesimo Fondo già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari; e che in ogni caso, nelle more delle decisioni di competenza della giustizia amministrativa, le quote già riconosciute a Sogin relative alla rata del FPE sospesa dal TAR concorrano alla determinazione del capitale investito netto, quali poste rettificative;
 - riconoscere pertanto gli oneri nucleari per il 2012 per un totale di 212,12 milioni di euro, di cui:
 - a) costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 69,08 milioni di euro;
 - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 41,16 milioni di euro;
 - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nel consuntivo Sogin 2012 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 6,95 milioni di euro;
 - d) costi efficientabili $CNCA_n$ di cui all'articolo 5 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 per 93,08 milioni di euro;
 - e) il corrispettivo per le politiche di esodo del personale W_n , di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, pari a 1,85 milioni di euro;
 - riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare nella misura prevista dal comma 2.7, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 103/08;
 - prevedere che, ai sensi del comma 4.7, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2012, siano incrementati di un ammontare pari a 0,08 milioni di euro;

- prevedere che, ai sensi del comma 14.2, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, i ricavi derivanti dalla vendita di materiali presentati nel consuntivo Sogin 2012 concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, per un valore pari a 0,14 milioni di euro;
- prevedere che le sopravvenienze attive relative alle attività commisurate all'avanzamento concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del punto 1 della deliberazione 290/06, per un valore pari a 0,70 milioni di euro;
- anche nelle more dell'emanazione dei criteri per la localizzazione del DN-PT, rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla Sogin per le attività relative al DN-PT;
- correggere l'errore materiale nell'allegato A alla deliberazione 194/R/2013/eel

DELIBERA

1. di determinare, a consuntivo, gli oneri nucleari per l'anno 2012, applicando i criteri stabiliti al comma 3.2, della deliberazione 574/2012/R/eel ;
2. di prevedere, pertanto, che, ai soli fini del calcolo del termine $CNCA_n$ di cui al comma 5.1 e della formula, di cui al comma 9.2, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, per l'anno 2012 il valore del tasso annuale di produttività, di cui al comma 7.1 dei medesimi Criteri, sia posto pari allo 0%;
3. di prevedere, per l'anno 2012, la non applicazione del corrispettivo per l'accelerazione delle attività di smantellamento, di cui all'articolo 8, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010;
4. di riconoscere, pertanto, gli oneri nucleari, per il 2012, per un totale di 212,12 milioni di euro, di cui:
 - a) costi esterni delle attività di *decommissioning*, per 69,08 milioni di euro;
 - b) costi esterni per la chiusura del ciclo del combustibile per 41,16 milioni di euro;
 - c) quote di ammortamento corrispondenti ai costi ad utilità pluriennale presentati nel consuntivo Sogin 2012 e riconducibili alla commessa nucleare per un totale pari a 6,95 milioni di euro;
 - d) costi efficientabili $CNCA_n$ di cui all'articolo 5 dei Criteri di efficienza economica 2008-2010 per 93,08 milioni di euro, comprensiva dell'effetto del parametro Y_i , di cui al comma 5.1 dei medesimi Criteri, pari a 0,90%;
 - e) il corrispettivo per le politiche di esodo del personale W_n , di cui all'articolo 9 dei Criteri di efficienza economica, pari a 1,85 milioni di euro;
5. di riconoscere le imposte imputabili alla commessa nucleare, nella misura prevista dal comma 2.7, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, tenuto conto di quanto previsto al comma 2.2, lettera a), della deliberazione ARG/elt 103/08;
6. di prevedere che, ai sensi del comma 4.7, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, gli Acconti nucleari, come risultano al 31 dicembre 2012, siano incrementati di un ammontare pari a 0,08 milioni di euro;

7. di prevedere che, ai sensi del comma 14.2, dei Criteri di efficienza economica 2008-2010, i ricavi derivanti dalla vendita di materiali presentati nel consuntivo Sogin 2012 concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura dell'80%, per un valore pari a 0,14 milioni di euro;
8. di prevedere che le sopravvenienze attive relative alle attività commisurate all'avanzamento conseguite nel 2012 concorrono alla copertura dei costi riconosciuti dall'Autorità nella misura del 100%, ai sensi del punto 1 della deliberazione 290/06, per un valore pari a 0,70 milioni di euro;
9. di prevedere che, qualora il ricorso presso il TAR presentato dalla Sogin relativamente al pagamento degli oneri per il ripianamento del Fondo Previdenza Elettrici abbia esito positivo, la Sogin restituisca alla commessa nucleare tutte le quote di ammortamento del Fondo FPE già riconosciute in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari;
10. di aggiungere al comma 1.1, lettera j), dell'Allegato A alla deliberazione 194/R/2013/eel, dopo le parole "realizzazione fisica delle attività di smantellamento delle centrali e degli impianti" le seguenti parole "e per la chiusura del ciclo del combustibile";
11. di aggiungere alla colonna Costi Esterni Commisurati all'Avanzamento della tabella A2, dell'Allegato A alla deliberazione 194/R/2013/eel, dopo le parole "la realizzazione di depositi provvisori" le seguenti parole ", e per la chiusura del ciclo del combustibile.";
12. di trasmettere il presente provvedimento a Sogin;
13. di comunicare il presente provvedimento al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000 ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Le determinazioni di cui al presente provvedimento divengono operative sessanta giorni dopo la comunicazione, salvo diversa indicazione dei Ministri medesimi;
14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, successivamente alla data di definitiva operatività, ai sensi del precedente punto.

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni